

Determina N. 833 del 29/12/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

**IL DIRETTORE AD INTERIM
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

Premesso che:

- l'Università degli studi di Milano - con nota del 30 ottobre 2025, prot. ASST n. 79010 - ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Elisa Lepori, medico iscritto alla scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza, per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Cure palliative, terapia del dolore e hospice, già inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative dell'Università degli studi di Milano - Bicocca;
- con lettera d'intenti del 20 novembre 2025, prot. ASST n. 80428, è stata comunicata all'Università degli studi di Milano la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Elisa Lepori previa sottoscrizione di specifico atto convenzionale individuale, come previsto dal DI 13 giugno 2017 n. 402;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità di svolgimento della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Elisa Lepori presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la

stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore f.f. della SC Cure palliative, terapia del dolore e hospice ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Elisa Lepori la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Milano per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in medicina d’emergenza-urgenza;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Milano la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Elisa Lepori di attività formativa professionalizzante presso la SC Cure palliative, terapia del dolore e hospice, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in medicina d’emergenza-urgenza del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE AD INTERIM
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali

Il responsabile del procedimento:

dr.ssa Eleonora Zucchinali

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO.

L'Università degli studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza prof. Giorgio Massimiliano Costantino, nato a Milano il 18 maggio 1972, domiciliato per la sua carica in Milano, Via F. Sforza 35 Milano - di seguito indicato Università

e

l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, codice fiscale n. 04114370168, rappresentata dal Direttore generale dott. Francesco Locati, nato a Treviglio il 3 maggio 1960, domiciliato per la sua carica in Bergamo, Piazza OMS 1 (di seguito indicata "ASST")
di seguito indicate congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

Visti:

- il d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" e, in particolare, gli artt. 34 e seguenti;
- il DI 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 recante "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa ed assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria";

Premesso che:

- il DI n. 402/2017 prevede che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;
- le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
- l'ASST con nota del 20 novembre 2025 ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale della

dott.ssa Elisa Lepori, medico iscritto alla scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza dell'Università;

- la SC Cure palliative, terapia del dolore e hospice costituisce struttura della rete formativa della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative dell'Università degli studi di Milano – Bicocca e possiede ulteriore capacità ricettiva – in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali – in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

Tenuto conto che:

- la formazione fuori rete formativa per i medici in formazione specialistica dell'Università è disciplinata dal Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia - allegato 1, approvato dal Comitato di direzione della Facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 6 maggio 2019;
- l'approvazione del Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia - allegato 1 è avvenuta da parte di tutti i Dipartimenti raccordati alla Facoltà di medicina e chirurgia;
- la Commissione regolamenti ha espresso parere favorevole all'approvazione nella seduta del 16 aprile 2020;
- l'approvazione del Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia - allegato 1 dal Senato accademico è avvenuta nella seduta ordinaria del 16 aprile 2020;
- il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole al Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia - allegato 1, nella seduta ordinaria del 28 aprile 2020;
- l'approvazione definitiva del Senato accademico è avvenuta nella seduta ordinaria del 12 maggio 2020;
- il Consiglio della scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza dell'Università nella seduta del 25 novembre 2025 ha espresso parere favorevole alla proposta pervenuta e ha accertato l'interesse della dott.ssa Elisa Lepori a svolgere un periodo di stage formativo presso l'ASST, predisponendo il relativo piano delle attività formative del medico in formazione specialistica.
- il Comitato di direzione della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università nella seduta del 22 dicembre 2025 ha espresso analogo parere favorevole.

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Finalità

L'ASST si impegna ad accogliere presso la SC Cure palliative, terapia del dolore e hospice, di cui è direttore f.f. la dott.ssa Roberta Marchesi, per lo svolgimento di attività professionalizzanti, la dr.ssa Elisa Lepori, (di seguito denominato anche "medico in formazione specialistica"), iscritto al V anno della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza dell'Università, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale.

Art. 3 Durata del tirocinio

L'attività di tirocinio formativo disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 1 gennaio 2025 al 31 marzo 2026.

L'attività avrà comunque inizio a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

Art. 4 Luoghi e tempi

L'ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le attrezzature della SC Cure palliative, terapia del dolore e hospice con orario di accesso secondo accordi con il direttore f.f. della struttura.

Art. 5 Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Il medico in formazione specialistica, tenuto a frequentare la SC Cure palliative, terapia del dolore e hospice e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria dell'ASST, nonché con il direttore f.f. della struttura convenzionata.

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno della struttura assistenziale in cui si effettua la formazione e ogni rapporto convenzionale, mentre è assicurata la possibilità dell'esercizio della libera professione intramuraria secondo i titoli posseduti.

Le attività formative svolte dal medico in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla scuola di cui al piano formativo individuale.

Art. 6 Tutor di riferimento

L'attività del medico in formazione specialistica si svolge sotto la guida della dott.ssa Roberta Marchesi indicata come tutor di riferimento dalla SC Cure palliative, terapia del dolore e hospice.

Art. 7 Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

L'attività di formazione è seguita e verificata dal prof. Giorgio Massimiliano Costantino, tutor universitario designato dal Consiglio della scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Il direttore f.f. della SC Cure palliative, terapia del dolore e hospice della ASST, presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

Il direttore f.f. della SC Cure palliative, terapia del dolore e hospice dell'ASST avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del medico in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università.

A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal medico in formazione specialistica, in particolare rispetto alle attività formative previste piano formativo individuale.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nella presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal medico in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno; esso partecipa, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche della SC Cure palliative, terapia del dolore e hospice per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'ASST nonché con il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici e in conformità alle indicazioni europee. Durante la formazione presso l'ASST il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione dell'Università, ove la distanza della sede dell'ASST rispetto alla sede della scuola lo consenta, in alternativa il medico in formazione specialistica è tenuto a reperire il materiale didattico formativo presso la scuola di appartenenza per l'anno accademico in corso.

Nell'ambito della struttura convenzionata il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 9 Tutela assicurativa

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 368/1999 e s.m.i. l'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 10 Prevenzione e sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico della stessa, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e, in particolare:

- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'Università trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo della classificazione di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione

e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornirgli i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale.

Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato "Esposto", l'ASST provvederà, inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere, con frequenza trimestrale, le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulla scheda dosimetrica ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Art. 11 Mensa e uniformi di servizio

L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa nei giorni di presenza, e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio nonché il parcheggio, alle condizioni previste dai relativi regolamenti aziendali.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all'esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente convenzione impegnandosi reciprocamente a darne preventiva comunicazione scritta.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività didattico-formative, le Parti, in qualità di contitolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali del medico in formazione specialistica in conformità a quanto disposto all'art. 26 del Regolamento UE 679/2016. L'accordo di contitolarità costituisce parte integrante della convenzione (allegato 1).

Le Parti, in qualità di contitolari del trattamento per i dati personali del medico in formazione specialistica ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e dal Regolamento UE 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti da parte del medico in formazione specialistica della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza, ivi compresi i dati identificativi

dell'interessato, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dal medico in formazione nell'ambito del proprio progetto formativo, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale percorso formativo e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati del medico in formazione specialistica ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'ASST è da considerarsi titolare del trattamento dei dati del medico in formazione specialistica trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei suoi confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione.

L'ASST si impegna a nominare il medico in formazione specialistica che svolge le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persona autorizzata al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento UE 679/2016. Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste a oggetto del proprio percorso formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui venga a conoscenza a seguito dell'attività formativa specialistica.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE 679/2016, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy> nella sezione "Le informative sulla privacy e la gestione dei dati": "Informativa per enti in convenzione per attività di tirocinio (11 ottobre 2022)" per l'ASST e "Informativa per studenti, laureati, partecipanti ai test di ammissione, studenti in mobilità internazionale (15 giugno 2022)" per i medici in formazione specialistica.

L'ASST, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dalla stessa e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo: <https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>, ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità garante o dall'Autorità giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni della presente convenzione, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della protezione dei dati (RPD) che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo RPD che per l'Università è il prof. avv. Pierluigi Perri (dpo@unimi.it) e che per ASST è il dr. Luigi Recupero (protocollo@asst-pg23.it, ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it).

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali violazione dei Dati personali (Data Breach) secondo i protocolli attuati nei rispettivi enti. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Ciascuna Parte è tenuta a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità oggetto della presente convenzione in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016. Ciascuna Parte deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altra Parte, qualora ragionevolmente richiesto.

Ciascuna Parte adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie ai fini del tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Nell'ipotesi di "Data Breach" che potrebbe ragionevolmente compromettere i diritti e le libertà dell'interessato, la Parte che ne ha avuto per prima conoscenza ne darà tempestivamente notizia all'altra, senza indugio e informandola contestualmente anche delle potenziali conseguenze, tenendo conto del periodo di 72 ore previsto dal Regolamento UE 679/2016 per la notifica della violazione all'Autorità di controllo.

Resta in ogni caso inteso che l'eventuale responsabilità tra i contitolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento UE 679/2016.

Ai suddetti fini gli interessati potranno contattare le Parti ai seguenti indirizzi:

- Università: dpo@unimi.it
- ASST: protocollo@asst-pg23.it, ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 13 Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso da inoltrare mediante PEC con preavviso di almeno due mesi.

Art. 14 Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 15 Oneri delle Parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'ASST e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 16 Imposte

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo a cura e a spese dell'ASST, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università

Il direttore della scuola di specializzazione
prof. Giorgio Massimiliano Costantino

Per l'ASST

Il direttore generale
dott. Francesco Locati

Allegato 1: "Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679"

**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

TRA

l'Università degli studi di Milano (di seguito "Università" o "Contitolare del trattamento"), con sede legale in Milano, Via Festa del Perdono 7, C.F. 80012650158, rappresentata dalla Rettrice pro-tempore, prof.ssa Marina Marzia Brambilla

E

l'Azienda sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, (di seguito "ASST" o "Contitolare del trattamento"), con sede legale in Bergamo, Piazza OMS 1, C.F. 04114370168, rappresentata dal direttore generale, dr. Francesco Locati
di seguito congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

- A. l'espletamento dell'attività descritta all'interno della convenzione per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza dell'Università comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo GDPR);
- B. ai sensi dell'art. 26 del GDPR, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono Contitolari del trattamento;
- C. la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte dei Contitolari del trattamento con particolare riguardo ai rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati e in relazione all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati;
- D. nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente a esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali;

Tutto ciò Premesso, che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Accordo, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo, le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo, le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

1.2. La Contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, par. 2, del GDPR e ha a oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

1.3. Resta inteso, tra le Parti, che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di, e contro, ciascun Contitolare del trattamento.

2. TRATTAMENTO OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ E DURATA DEL RAPPORTO

2.1. Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art. 1, il seguente trattamento di dati personali sarà gestito in regime di contitolarità tra le Parti durante il periodo di vigenza della convenzione.

La tipologia di trattamento di dati personali oggetto della Contitolarità è la seguente:

- Gestione delle attività didattico-formative.

La tipologia di trattamento dei dati di cui sopra verrà gestita secondo lo schema seguente:

Trattamento	Gestione delle attività didattico-formative professionalizzanti
Finalità del trattamento	Svolgimento delle attività didattico-formative professionalizzanti e valutazione conclusiva
Tipologia di dati	Dati personali comuni (identificativi e correlati allo svolgimento dell'attività didattico -formativa del medico in formazione specialistica ivi compresi dati inerenti alle attività pratiche svolte dallo studente nell'ambito del tirocinio, giudizi espressi dai tutor e dati dei CV e relativi alla carriera universitaria); Categorie particolari di dati personali (dati idonei a rilevare lo stato di salute).
Rapporto giuridico tra le Parti	Contitolarità.
Base giuridica del trattamento	Art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR e art. 2 ter del d.lgs. n. 196/2003 (Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le università lombarde approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. XI/7437 del 30 novembre 2022) e art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e art. 2sexies, comma 2, lett. bb) del d.lgs. 196/2003
Informativa da	Informativa Privacy congiunta – Attività didattico-formative e tirocini (parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Contitolarità –

realizzare	allegato 1)
Soggetto addetto alla consegna dell'informativa	Il Contitolare che per primo ha il contatto con l'interessato
Soggetto principale per la gestione delle richieste dell'interessato	Il Contitolare a cui si rivolge l'interessato
Data Breach	Gestione congiunta per la notifica all'Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Se necessaria comunicazione agli interessati, a carico del Contitolare presso cui avviene la violazione.
DPO di riferimento	DPO del Contitolare a cui si rivolge l'interessato, fornendo comunque comunicazione al DPO dell'altro Contitolare. DPO Università: avv. Pierluigi Perri, e-mail: dpo@unimi.it DPO ASST: LTA s.r.l. - dr. Luigi Recupero, e-mail: protocollo@asst-pg23.it ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.

2.2. Le Parti concordano che i dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati (10 anni dalla cessazione di ogni effetto contrattuale), fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere a obblighi di legge, in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri.

2.3. Il presente Accordo ha durata funzionale dipendente dalla durata prevista dalla convenzione che ne costituisce la base giuridica e il presupposto.

3. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONTITOLARI

3.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

3.2. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi, tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti, per la gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti e per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché delle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo.

3.3. L'informativa, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto, sarà redatta congiuntamente dalle Parti e dovrà precisare, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la Contitolarità del trattamento. Le Parti concordano che le responsabilità reciproche nella prestazione dell'informativa vengono identificate

dallo schema di cui al punto 2.1. del presente Accordo. Inoltre, se richiesta, l'informativa potrà essere consegnata su supporto cartaceo dalla Parte a cui si rivolge l'interessato.

3.4. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

3.5. Ogni Contitolare potrà dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal trattamento. Esclusivamente in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito *in toto* l'interessato potrà rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando nei suoi confronti l'azione di regresso.

3.6. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del GDPR, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

3.7. Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore saranno a carico di entrambi i Contitolari in solido, che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore; il Contitolare che ha pagato, potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'altro Contitolare;

3.8. Le Parti concordano che tutto il personale impiegato in attività afferenti al trattamento indicato al punto 2.1. del presente Accordo riceverà specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali.

4. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

4.1. Il Contitolare del trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di Contitolarità instaurato con l'altra Parte;

4.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente riservato tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico e, in particolare, tutto ciò che è classificato come strettamente confidenziale e/o segreto, e si impegnano a utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

5. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

5.1. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se opportuno, una o più delle seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari, nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

5.2. Il Contitolare del trattamento, che detiene fisicamente dati e documenti, nonché i *database*, adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali degli interessati in caso di incidente fisico o tecnico.

5.3. I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

5.4. Chiunque agisca nell'ambito dell'autorità di un Contitolare e abbia accesso ai dati personali degli interessati non tratterà i predetti dati personali se non previamente istruito dal Contitolare stesso.

5.5. Il Contitolare deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altro Contitolare.

6. ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1. Nell'ipotesi in cui l'esercizio del diritto da parte dell'interessato venga rivolto a uno dei due Contitolari, il Contitolare che ricevuto la richiesta dovrà trasmettere la documentazione relativa al diritto esercitato tramite PEC all'altro Contitolare entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dal momento della ricezione della richiesta stessa.

6.2. La notifica trasmessa dal Contitolare che ha ricevuto la richiesta deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire all'altro Contitolare di poter esaminare l'esercizio del diritto dell'interessato e offrire il supporto necessario, al fine di dare riscontro entro i limiti temporali stabiliti dal GDPR; in particolare, il Contitolare che ha ricevuto la trasmissione dell'istanza dall'altro Contitolare, dovrà presentare le proprie osservazioni su quanto ricevuto entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione dell'istanza, al fine di concordare la risposta da fornire all'istante e/o, comunque, per definire le modalità di gestione della richiesta.

6.3. Se per qualsivoglia motivo e/o ragione, a seguito della trasmissione dell'istanza all'altro Contitolare, quest'ultimo non presti la necessaria collaborazione, il Contitolare che ha ricevuto l'istanza dall'interessato potrà comunque gestire la risposta in via autonoma, al fine di rispettare i termini previsti dal GDPR e senza che ciò possa comportare responsabilità alcuna nei confronti dell'altro Contitolare.

6.4. In ogni caso, il Contitolare che ha ricevuto la richiesta da parte dell'interessato dovrà rispondere entro il limite di trenta (30) giorni così come previsto dal GDPR. Tale periodo può essere esteso fino a tre (3) mesi in casi di particolare complessità, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, par. 3, del GDPR.

7. NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1. Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, tramite PEC, qualsiasi violazione dei dati personali (c.d. *data breach*) entro e non oltre un (1) giorno lavorativo dal momento dell'avvenuta conoscenza

dell'evento. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità competente, tenendo conto del periodo di 72 ore previsto dal GDPR. Ciascuna Parte dovrà aver cura di notificare al Garante l'evento.

7.2. Per violazione dei dati si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali degli interessati trasmessi, conservati o comunque trattati. Ciascun Contitolare dovrà prestare ogni necessaria collaborazione all'altro Contitolare in relazione all'adempimento degli obblighi di notifica all'Autorità garante ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

7.3. La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a. la natura della violazione dei dati personali
- b. la categoria degli interessati
- c. il contatto presso cui ottenere più informazioni
- d. gli interventi attuati o che si prevede di attuare.

7.4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni necessarie nello stesso momento della prima comunicazione, le informazioni ulteriori possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

8. NOMINA DEI RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 GDPR

8.1. In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

8.2. Nel caso in cui l'attività svolta dal soggetto esterno coinvolga entrambi i Contitolari, l'atto giuridico di cui all'art. 28 del GDPR dovrà essere sottoscritto da una delle Parti a nome dei Contitolari, previa valutazione congiunta degli stessi del contenuto della lettera di nomina.

8.3. Qualora l'attività del soggetto esterno coinvolga solo uno dei Contitolari, quest'ultimo dovrà comunicarne gli estremi all'altro Contitolare e avrà l'onere e la responsabilità di verificare l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate dal medesimo, assumendosi in via esclusiva eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta del responsabile stesso.

9. MESSA A DISPOSIZIONE DELL'ACCORDO

Gli interessati saranno informati di quanto determinato dai Contitolari con riferimento ai punti di loro interesse attraverso la messa a disposizione del presente Accordo, anche in forma sintetica.

10. RISOLUZIONE

10.1. In caso di inadempimento di una delle Parti rispetto agli obblighi derivanti dal presente Accordo, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere dell'altra Parte, decorsi 15 giorni, ove la Parte non

abbia sanato la causa dell'inadempimento, sempre che la stessa, per la sua gravità, renda in ogni caso non perseguibile il rapporto.

10.2. Il presente Accordo potrà in ogni caso risolversi per volontà delle Parti, o anche di una sola Parte, con preavviso di 3 mesi al fine di consentire gli adeguamenti derivanti dal decadimento del presente Accordo.

10.3. La risoluzione del presente Accordo non precluderà la stipula di un nuovo Accordo né pregiudicherà in alcun modo la validità e l'efficacia della convenzione per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza dell'Università in essere tra le Parti.

11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

11.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

11.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

11.3. Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o Accordo tra esse esistente relativo al trattamento dei dati personali.

11.4. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e, sottoscrivendolo, esprimono pienamente il loro consenso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università

Il direttore della scuola di specializzazione
prof. Giorgio Massimiliano Costantino

Per l'ASST

Il direttore generale
dott. Francesco Locati

Allegato A – Informativa privacy

INFORMATIVA PRIVACY

Regolamento (UE) 2016/679 ***Informativa Privacy – Attività didattico-formativa***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, informiamo che l'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII, in qualità di Contitolari del trattamento, trattano i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati. L'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII garantiscono che il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento dei dati personali (art. 13.1.c Regolamento (UE) 2016/679)

Tutti i dati personali da Lei comunicati sono trattati per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6.1.e - art. 2-ter d.lgs. n. 196/2003 - Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le università lombarde Giunta Regionale n. XI/7437 del 30.11.2022 e art. 9.2.g del Regolamento (UE) 2016/679 – art. 2-sexies, comma 2, lett. bb) del d.lgs. n. 196/2003), in particolare per:

- l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici
- la gestione delle attività di docenza, tutorato e/o assistenza nei confronti dell'interessato
- la gestione dei dati personali inerenti alla carriera scolastica e/o universitaria
- la gestione delle assenze e dei giustificativi
- la gestione e la valutazione del Piano formativo del medico in formazione specialistica
- la gestione della sicurezza sanitaria/idoneità sanitaria del medico specializzando nel corso dell'attività didattico-formativa
- assolvere a Sue specifiche richieste.

2. Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene presso gli uffici dell'Università degli studi di Milano e dell'ASST Papa Giovanni XXIII o, qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I Suoi dati personali sono trattati:

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli artt. 5.1.c e 25.2 del Regolamento (UE) 2016/679
- in modo lecito e secondo correttezza.

I Suoi dati sono raccolti:

- per scopi determinati espliciti e legittimi
- esatti e se necessario aggiornati
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (art. 13.2.e Regolamento (UE) 2016/679)

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I Suoi dati sono conservati presso l'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII. Qualora fosse necessario, i Suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (art. 13.1.e Regolamento (UE) 2016/679)

I Suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza a uno o più soggetti determinati), a:

- i soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria
- le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività dell'Università degli studi di Milano e dell'ASST Papa Giovanni XXIII e nei modi e per le finalità sopra illustrate
- gli uffici postali, gli spedizionieri e i corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale
- gli istituti di credito per la gestione d'incassi e pagamenti.

I Suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatti salvi gli obblighi di legge.

5. Contitolari del trattamento dei dati personali (art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)

I Contitolari del trattamento dei dati personali sono l'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII. Alla data odierna, ogni informazione inerente ai Contitolari, congiuntamente all'elenco aggiornato dei responsabili e degli amministratori di sistema designati, sono reperibili presso la sede dell'Università degli studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, PEC: unimi@postecert.it e dell'ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1, 24127 Bergamo, PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.

6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della protezione dei dati (RPD) (art. 13.1.b Regolamento (UE) 2016/ 679)

I Data Protection Officer/Responsabili della protezione dei dati individuati dall'Università degli studi di Milano e dall'ASST Papa Giovanni XXIII sono i seguenti soggetti:

Contitolare	DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
Università degli studi di Milano	Università degli studi di Milano	80012650158	Via Festa del Perdono 7	20122	Milano	prof. Avv. Pierluigi Perri
ASST Papa Giovanni	LTA s.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione	00193	Roma	dott. Luigi Recupero

XXIII			10			
-------	--	--	----	--	--	--

I Data Protection Officer sono reperibili presso le sedi dei Contitolari:

Contitolare	Via/Piazza	CAP	Comune
Università degli studi di Milano	Via Festa del Perdono 7	20122	Milano
ASST Papa Giovanni XXIII	Piazza OMS 1	24127	Bergamo

In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale, i Data Protection Officer possono essere contattati utilizzando i recapiti istituzionali indicati anche sul sito web degli Enti:

Contitolare	PEC
Università degli studi di Milano	unimi@postecert.it
ASST Papa Giovanni XXIII	ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (art. 13.2.a Regolamento (UE) 2016/679)

I Contitolari dichiarano che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

8. Diritti dell'interessato (art. 13.2.b Regolamento (UE) 2016/679)

Si comunica che, in qualsiasi momento, Lei può esercitare i diritti di seguito indicati:

- diritto di chiedere al Contitolare del trattamento, ex art. 15 Regolamento (UE) 2016/679, di poter accedere ai propri dati personali
- diritto di chiedere al Contitolare del trattamento, ex art. 16 Regolamento (UE) 2016/679, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Contitolare del trattamento, ex art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Contitolare del trattamento, ex Art. 18 Regolamento (UE) 2016/679, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex art. 21 Regolamento (UE) 2016/679.

9. Diritto di presentare reclamo (art. 13.2.d Regolamento (UE) 2016/679)

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo a una Autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali).

10. Reperimento contenuti Accordo di contitolarità (art. 26.2 Regolamento (UE) 2016/679)

I contenuti dell'Accordo stipulato tra i Contitolari sono reperibili presso la sede dell'Università degli studi di Milano in Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, PEC: unimi@postecert.it e dell'ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1, 24127 Bergamo, PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 870/25)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☒ prevede
☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 23/12/2025

Il direttore ad interim
Dr.ssa Eleonora Zucchinali

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
520/2025	1	x		48.00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- ☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐ consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
☐ servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
☐ cespiti (*indicare centro di costo*)
☒ altro (*indicare centro di costo*)
☐ vedi allegato

Centro di costo 1: AG591 Importo 1: 48.00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 23/12/2025

Il direttore ad interim
Dr.ssa Eleonora Zucchinali

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
714230010	Bolli e marche	520/2025	1	48.00

Bergamo, 24/12/2025

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
